

AVVISO PUBBLICO

Sommario

Art. 1 – Oggetto dell’avviso.....	2
Art. 2 – Requisiti di partecipazione	3
Art. 3 – Requisiti di moralità professionale	3
Art. 4 – Autodichiarazione.....	3
Art. 5 – Verifica del possesso dei requisiti	4
Art. 6 – Soccorso istruttorio	4
Art. 7 – Durata	4
Art. 8 – Modalità di realizzazione dell’attività	4
Art. 9 – Assicurazione	7
Art. 10 – Formazione, informazione ed addestramento	7
Art. 11 – Dispositivi di protezione individuale.....	7
Art. 12 – Attivazione delle organizzazioni	8
Art. 13 – Contenuto e modalità dell’intervento volontario.....	8
Art. 14 – Esonero dei volontari.....	9
Art. 15 – Modalità di presentazione della manifestazione di interesse.....	9
Art. 16 – Criteri di valutazione comparativa delle organizzazioni.....	9
Art.17 – Istruttoria delle manifestazioni di interesse	10
Art.18 – Chiarimenti e comunicazioni.....	10
Art.19 – Stipula della convenzione	10
Art.20 – Rapporti finanziari	10
Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari	14
Art. 22 – Strumenti di coordinamento, monitoraggio e controllo.....	14
Art. 23 – Risoluzione e recesso	14
Art. 24 – Controversie.....	14
Art. 25 – Informazioni sul trattamento dei dati.....	14
Art. 26 – Pubblicità e trasparenza	16

Indice degli allegati

Allegato 1	Manifestazione di interesse per l’integrazione nel Sistema comunale di protezione civile
Allegato 2	Rendicontazione delle attività svolte, delle spese e dei costi sostenuti e richiesta di rimborso
Allegato 3	Codice di Comportamento del Comune di Genova
Allegato 4	Criteri di valutazione comparativa delle organizzazioni
Allegato 5	Schema di convenzione
Allegato 6	Modello tracciabilità dei flussi finanziari
Allegato 7	Modello IRES

Art. 1 – Oggetto dell'avviso

1. In attuazione degli indirizzi formulati dalla Giunta Comunale con Deliberazione del 22 dicembre 2025 n. 252, il Comune di Genova (di seguito anche Comune) avvia una procedura volta all'individuazione di organizzazioni di volontariato, reti associative e gli altri enti del Terzo settore operanti nel settore della protezione civile (di seguito anche organizzazioni) con le quali stipulare una convenzione al fine di integrarle nel Sistema comunale di protezione civile secondo le previsioni di cui all'art. 32 del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile".
2. Le organizzazioni convenzionate supporteranno lo svolgimento delle attività di protezione civile previste dall'art. 2 del "Codice della protezione civile", in relazione alle tipologie di rischio annoverate dall'art.16, di competenza del Comune di Genova, nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. Attività di prevenzione non strutturale (art. 2 comma 4), in relazione a:
 - i. monitoraggio e sorveglianza in tempo reale degli effetti al suolo degli eventi;
 - ii. pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'articolo 18 del Codice;
 - iii. formazione e acquisizione di ulteriori competenze professionali;
 - iv. diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile;
 - v. informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché sulla pianificazione di protezione civile;
 - vi. promozione e organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità;
 - a. Attività connesse con la gestione delle emergenze (art. 2, comma 6):
 - i. misure e interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali;
 - ii. misure ed interventi diretti alla riduzione dell'impatto degli eventi calamitosi;
 - iii. attività di informazione alla popolazione;
 - a. Attività connesse con il superamento dell'emergenza (art. 2, comma 7):
 - i. misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro;
 - ii. misure per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi
 - iii. ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate;
 - iv. avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiare tali fabbisogni.
3. Alle organizzazioni convenzionate potranno essere richieste le seguenti attività:
 - a. supporto nello svolgimento di eventi programmati o programmabili in tempo utile, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione;
 - b. accoglienza delle persone migranti in relazione all'allestimento ed all'organizzazione degli spazi individuati per le operazioni di sbarco, nel rispetto del quadro normativo applicabile;
 - c. supporto anche a carattere preventivo in relazione all'obbligo per l'Autorità comunale di prendere i primi provvedimenti necessari relativi al soccorso a navi in pericolo e a naufraghi nel caso in cui l'Autorità marittima non possa tempestivamente intervenire, eventualmente con utilizzo di mezzo nautico a motore;
 - d. controllo sanitario dei volontari del gruppo comunale di protezione civile Gruppo Genova nel rispetto delle indicazioni di cui al Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012;
 - e. ulteriori attività connesse o propedeutiche allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 1/2018.
4. La pubblicazione dell'avviso non comporta alcun impegno economico per il Comune di Genova, l'effettiva corresponsione del rimborso parziale delle spese sostenute per lo svolgimento delle

attività è subordinata a successivo impegno delle risorse nei limiti delle risorse stanziare con il bilancio di previsione.

5. I CIG verranno acquisiti, per le sole convenzioni effettivamente stipulate e a soli fini di tracciabilità, sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici come previsto per la fattispecie "Istituti disciplinati dal Titolo VII del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo n. 117 del 2017".
6. Il Responsabile del Procedimento è MARRAS IRENE – Dirigente della Direzione Protezione Civile.

Art. 2 – Requisiti di partecipazione

1. Le organizzazioni che intendono manifestare interesse per la stipula della convenzione dovranno:
 - a. Essere iscritte all'Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile e Antincendio Boschivo (art. 20 della L.R. n. 9/2000);
 - b. Essere in possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile e Antincendio Boschivo (art. 5 del Regolamento Regionale n. 4/2013),
 - c. Essere in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile" del 13/11/2012;
 - d. Essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) da almeno 6 mesi, alla data di pubblicazione del presente bando;
 - e. Essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) per l'attività di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - f. Non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 23(I presupposti della cancellazione dal RUNTS) del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 settembre 2020 n. 106;
 - g. Avere una sede operativa nel territorio del Comune di Genova;
 - h. Accettare di conformare il proprio comportamento, quello dei propri iscritti, dei propri collaboratori e fornitori alle previsioni del Codice di Comportamento del Comune di Genova, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale 25 gennaio 2024 n. 10 (Allegato 3);
 - i. Non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Genova che hanno esercitato funzioni autoritative e/o negoziali nei confronti dell'organizzazione nel triennio successivo alla cessazione del lavoro.
2. Il possesso dei requisiti di partecipazione dovrà essere mantenuto per tutta la durata della convenzione.

Art. 3 – Requisiti di moralità professionale

1. Le organizzazioni che intendono manifestare interesse per la stipula della convenzione dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Capo II del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
2. Alla disciplina relativa alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale si applicano gli artt. da 94 a 98 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 4 – Autodichiarazione

1. Il possesso dei requisiti deve essere attestato mediante dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR. 28 dicembre 2000 n. 445 utilizzando il modello "Manifestazione di interesse" (Allegato 1).

Art. 5 – Verifica del possesso dei requisiti

1. Per la comprova dei requisiti previsti ai precedenti artt. 2 e 3 sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'organizzazione, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti e verificati i documenti allegati dall'organizzazione.
2. La mancanza di anche uno soltanto dei requisiti previsti dai precedenti artt. 2 e 3 comporta l'esclusione dell'organizzazione dalla procedura di cui al presente avviso.
3. Le organizzazioni sono tenute ad alimentare nei tempi previsti le informazioni di cui all'art.20 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 settembre 2020 n. 106.

Art. 6 – Soccorso istruttorio

1. La carenza di qualsiasi elemento formale della documentazione può essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, viene assegnato al concorrente un termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. Nel caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla procedura.
2. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo della manifestazione di interesse.

Art. 7 – Durata

1. La durata della convenzione, qualora venga sottoscritta, è di mesi 9 (nove), decorrenti dal 1° aprile 2026 e con termine il 31 dicembre 2026. La convenzione potrà essere rinnovata per gli anni 2027 e 2028.
2. Per le organizzazioni che hanno sottoscritto con il Comune una convenzione per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 del presente Avviso con termine successivo al 31 marzo 2026 ed entro il 31 dicembre 2026, la durata della nuova convenzione, qualora venga sottoscritta, corrisponde al periodo decorrente tra la data di scadenza della convenzione ed il 31 dicembre 2026. La convenzione potrà essere rinnovata per gli anni 2027 e 2028.
3. L'eventuale proroga della convenzione è subordinata al rispetto dei requisiti minimi di presenza disciplinati all'art. 8, lett. j. del presente Avviso, salvo che l'organizzazione non dimostri che la mancata partecipazione delle proprie squadre alle attivazioni del Comune non sia dovuta a cause non prevedibili usando dell'ordinaria diligenza, quali guasti improvvisi e prolungati di mezzi ed attrezzature o il contestuale impegno dell'organizzazione in relazione ad eventi emergenziali di cui all'art. 7, comma 1, lett. b e c del D. Lgs. n. 1/2018.

Art. 8 – Modalità di realizzazione dell'attività

1. Le organizzazioni con le quali sarà stipulata la convenzione si impegnano a concorrere con il Comune alla realizzazione delle attività di cui all'art. 1 del presente avviso e, in particolare, dovranno:
 - a. Individuare tra i propri volontari e/o dipendenti un responsabile operativo, referente dell'organizzazione nei rapporti con il Comune, che coordini le attività, garantendone il buon andamento. Il responsabile operativo potrà essere impiegato dal Comune, in caso di necessità, anche nel coordinamento delle squadre messe a disposizione da altre organizzazioni convenzionate;
 - b. Mantenere operativo e presidiato un contatto telefonico di reperibilità h 24;

- c. Condividere con il Comune e mantenere aggiornate tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e, nello specifico:
 - i. Elenco nominativo dei volontari operativi e relative specializzazioni;
 - ii. Elenco dei mezzi e delle attrezzature nella disponibilità dell'organizzazione;
 - iii. Localizzazione delle sedi operative e, in particolare, quelle relative agli eventuali locali idonei ad ospitare centri di assistenza o di ammassamento dei soccorritori, se l'organizzazione ne ha dichiarato la disponibilità;
 - iv. Turnazione delle squadre reperibili, se l'organizzazione ne ha dichiarato la disponibilità;
- a. Utilizzare i sistemi informativi che il Comune mette a disposizione per la gestione delle attività di protezione civile quali il software "Emergenze", l'app Telegram ed altri che venissero implementati nel corso della convenzione;
- b. Mettere a disposizione per lo svolgimento delle attività unicamente mezzi, attrezzature e dispositivi conformi a tutte le norme applicabili e, in particolare:
 - i. di proprietà o nella piena disponibilità dell'organizzazione;
 - ii. omologati e conformi per l'uso previsto;
 - iii. conformi alle disposizioni che regolano la circolazione, se applicabili;
 - iv. revisionati, collaudati, mantenuti secondo le disposizioni applicabili;
 - v. provvisti polizza assicurativa, se necessario;
- c. Fornire a richiesta del Comune ogni documento utile a provare i requisiti di cui al punto precedente, quali, ad esempio, carte di circolazione, polizze assicurative, prove di conformità, ecc.
- d. Utilizzare ogni dotazione messa a disposizione dal Comune quali, ad esempio, radio, veicoli ed attrezzature, esclusivamente in relazione alle attività per cui ne è stato concesso l'utilizzo provvedendo a restituirle, entro i termini assegnati, in perfetto stato, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso;
- e. Collaborare attivamente con tutte le risorse che vengono impegnate dal Comune nelle attività in cui le organizzazioni vengo coinvolte (operatori della Direzione Protezione Civile, della Polizia Locale, dell'Area Tecnica dell'Ente, delle società partecipate dal Comune, volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile e delle altre organizzazioni convenzionate con l'Ente);
- f. Garantire che attività ed interventi richiesti dalla Sala Emergenze vengano realizzati con diligenza e responsabilità, nel rispetto della sicurezza dei volontari e delle persone che si trovano nei luoghi di intervento, rispettando le norme tecniche applicabili;
- g. Garantire che, una volta attivate, le squadre non abbandonino la sede/area delle operazioni senza averne data preventiva informazione alla Sala Emergenze o al responsabile delle operazioni in loco ed averne atteso l'autorizzazione, salvo che questo non costituisca un pericolo imminente per i volontari;
- h. Garantire che i volontari che intervengono negli scenari di rischio siano in possesso di tutti i requisiti di operatività stabiliti dalle norme cogenti (Art. 3-bis del D. Lgs. n. 81/2008, DGR. n. 616/2014, DGR. n. 742/2014, DGR. n. 863/2024, DGR. n. 543/2024, ecc.) e di quelli ulteriori stabiliti dal presente Avviso;
- i. Individuare per ogni squadra attivata un Caposquadra che assolva ai seguenti compiti:
 - i. Verificare che i componenti della squadra siano:
 - in possesso dei requisiti di operatività (Formazione, controllo sanitario/sorveglianza sanitaria, formazione continua);
 - dotati di dispositivi di protezione individuale idonei all'attività/intervento da svolgere;
 - in possesso della formazione specialistica se necessaria per la specifica attività/intervento;

- ii. Coordinare la realizzazione delle attività/interventi richiesti, curando che la squadra operi in condizioni di sicurezza e mantenendo in ogni momento il contatto con la Sala Emergenze;
- j. garantire la presenza di squadre di volontari per non meno del 10% delle attivazioni;
A mero titolo informativo si rappresenta che le organizzazioni convenzionate con il Comune di Genova negli ultimi 12 mesi sono state coinvolte in 25 attivazioni, di cui 8 in occasione di stati di allertamento o avvisi inerenti rischi meteo-idrogeologici, 9 in occasione eventi programmati che possono determinare criticità organizzative, 4 in relazione all'accoglienza di persone migranti durante gli sbarchi avvenuti nel porto di Genova, 4 in altre attività di assistenza alla popolazione;
- k. mettere a disposizione, senza indugio alcuno, locali, mezzi ed attrezzature dei quali hanno dichiarato la disponibilità a richiesta della Sala Emergenze Protezione Civile, nel caso in cui questi non siano stati messi a disposizione di altre Autorità di protezione civile o non necessitino di interventi urgenti di manutenzione per guasti occorsi negli ultimi 7 giorni;
- l. Nel caso in cui l'organizzazione abbia dichiarato la disponibilità della squadra reperibile, questa dovrà:
 - v. essere composta da non meno di 2 volontari operativi per le attività di presidio territoriale ed assistenza alla popolazione.
 - vi. raggiungere la sede comunale di Via Di Francia, 1 (o altro luogo indicato dalla Sala Emergenze, se ciò risultasse più rapido) in non più di 60 minuti dalla chiamata della Sala Emergenze Protezione Civile del Comune di Genova;
 - vii. essere dotata di divisa, DPI idonei e veicolo dotato di dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e dispositivi acustici di allarme (art. 117 CdS, uso esclusivo protezione civile) di categoria non inferiore a M1.
 - viii. l'ODV dovrà comunicare la turnazione dei volontari reperibili con cadenza settimanale;
 - ix. l'effettivo impegno della squadra reperibile deve essere autorizzato dalla Sala Emergenze, diversamente non darà diritto ad alcun rimborso;
- m. Provvedere al rimborso delle spese effettivamente sostenute dai volontari per l'attività prestata, nel rispetto di quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 17 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- n. Provvedere nel fornire le seguenti informazioni circa il verificarsi di infortuni o di eventi potenzialmente dannosi che, per l'instaurarsi di situazioni fortuite, non hanno provocato danni a persone (Near-miss) occorsi nello svolgimento delle attività oggetto della convenzione:
 - i. numero di volontari infortunati o esposti a near-miss;
 - ii. descrizione degli eventi dannosi o potenzialmente tali;
 - iii. eventuale coinvolgimento di terzi;
 - iv. eventuali indennizzi corrisposti;
 - v. ora di inizio e di termine delle attività dei volontari infortunati o esposti a near-miss;
 - vi. ore totali di impegno dei volontari infortunati o esposti a near-miss;
 - vii. formazione ed addestramento dei volontari infortunati o esposti a near-miss;
- o. Presentare con cadenza trimestrale entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di competenza il rendiconto dell'attività prestata e delle spese sostenute nel trimestre precedente, utilizzando esclusivamente il modulo "Rendicontazione delle attività svolte, delle spese e dei costi sostenuti e richiesta di rimborso" (Allegato 4) allegato al presente documento.

Fino a che il Comune non implementerà diversi sistemi di rilevazione delle presenze e di rendicontazione delle attività svolte, al rendiconto trimestrale dovranno essere allegate

le “Schede RILEVAMENTO INTERVENTO ATTIVITÀ PROTEZIONE CIVILE - Mod. RIA PC” debitamente compilate e relative alle attività oggetto di rendicontazione.

Art. 9 – Assicurazione

1. Le organizzazioni, prima dell'eventuale sottoscrizione della convenzione, dovranno stipulare una polizza assicurativa, anche cumulativa, con copertura estesa almeno al territorio regionale, contro infortuni e malattie, connesse allo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione, e per responsabilità civile verso terzi con massimali non inferiori ai seguenti:
 - a. RC – RCT euro 1.000.000,00 (un milione),
 - b. INFORTUNI e MALATTIE
 - i. Morte euro 150.000,00 (centocinquantamila) (franchigia non superiore al 3%),
 - ii. Invalidità permanente euro 150.000,00 (centocinquantamila) (franchigia non superiore al 10%),
 - iii. Inabilità temporanea - Indennità giornaliera euro 50,00 (cinquanta) (franchigia non superiore a 15 giorni),
 - iv. Rimborso spese mediche euro 5.000,00 (cinquemila) (scoperto massimo euro duecentocinquanta).
2. Copia della polizza dovrà essere consegnata prima dell'eventuale sottoscrizione della convenzione.
3. Le organizzazioni dovranno mantenere operativa detta polizza per tutta la durata della convenzione.
4. La mancata stipula della polizza, entro la data fissata per l'eventuale sottoscrizione della convenzione, deve intendersi equivalente alla rinuncia a stipulare la convenzione.

Art. 10 – Formazione, informazione ed addestramento

1. Le organizzazioni curano formazione, informazione ed addestramento dei volontari nel rispetto delle indicazioni di cui alle “Linee guida inerenti ai requisiti per la formazione del volontariato organizzato di protezione civile su tutto il territorio nazionale” emanate dal Dipartimento della Protezione Civile nell'anno 2025, al Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 12 gennaio 2012 ed alla DGR. n. 742/2014, così come modificata dalle DGR. n. 863/2024 e DGR. n. 543/2024.
2. Le organizzazioni curano in modo particolare la Formazione Continua prevista dalla DGR. n. 742/2014 allo scopo di sviluppare ed aggiornare le competenze dei volontari con periodicità, con particolare attenzione alla tutela della salute e sicurezza del Volontario.
3. Le organizzazioni garantiscono la partecipazione dei volontari alle iniziative formative ed alle esercitazioni organizzate dal Comune, comunque in misura non inferiore ai limiti individuati dall'art. 8, comma 12 del presente Avviso.
4. I volontari svolgono compiti, attività ed interventi nei limiti di formazione, informazione ed addestramento ricevuti.
5. Le organizzazioni verificano che i volontari siano in possesso di formazione, informazione ed addestramento per gli scenari di rischio di protezione civile in cui sono chiamati ad operare, e per i compiti che gli vengono affidati, prima che questi siano effettivamente impiegati.

Art. 11 – Dispositivi di protezione individuale

1. Le organizzazioni forniscono ai volontari aderenti dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego, nel rispetto della DGR. n. 616/2014 e, in quanto compatibili, in conformità alle “Linee-guida con proposte di standard su DPI, attività formative e addestrative e per il controllo sanitario” elaborate nel 2019 ed approvate della Consulta Nazionale del Volontariato e della Commissione Speciale Protezione Civile delle Regioni e delle Province Autonome.

Art. 12 – Attivazione delle organizzazioni

1. Nel caso in cui risulti necessario mobilitare il volontariato di protezione civile aderente alle organizzazioni convenzionate con il Comune, l'Ente o il COC, se attivato, per tramite della Sala Emergenze di Protezione Civile, attiva formalmente le organizzazioni specificando la tipologia di intervento richiesto o lo scenario nel quale questo dovrà essere svolto.
2. La formale attivazione dell'organizzazione è condizione imprescindibile perché possano essere ammesse a rimborso, ai sensi dell'art. 20 del presente Avviso, le spese da questa sostenute.
3. L'attivazione delle organizzazioni può indicare il numero e la specializzazione delle risorse umane da impiegare, la necessità di utilizzare locali, mezzi ed attrezzature delle quali l'organizzazione ha dichiarato la disponibilità e il periodo di tempo nel quale le attività verranno implementate.
4. L'attivazione delle organizzazioni viene comunicata per tramite della casella di posta elettronica indicata dall'organizzazione, per tramite dell'app Telegram, per tramite del software "Emergenze" e di eventuali altri strumenti che venissero implementati dal Comune nel corso della convenzione. L'attivazione, in caso di particolare necessità, può essere disposta anche per le vie brevi e formalizzata non appena possibile.
5. L'attivazione delle organizzazioni viene disposta in modo tale da garantire parità di trattamento a tutte le organizzazioni convenzionate con l'Ente, salvo che, per la specifica attività/intervento, non risultino necessarie particolari specializzazioni o la disponibilità di specifici locali, mezzi ed attrezzature.
6. Nel caso in cui le organizzazioni dovessero manifestare la disponibilità di volontari in numero superiore alla richiesta di attivazione formale dell'Ente e solo nel caso in cui l'impiego di un numero superiore di volontari possa comunque essere utile al buon svolgimento delle attività, il Comune provvederà nell'assegnare nuovi massimali entro i quali le spese saranno ammesse a rimborso, riproporzionati in relazione all'effettivo impegno di ogni organizzazione.

Art. 13 – Contenuto e modalità dell'intervento volontario

1. Il volontario di protezione civile, ai sensi dell'art. 32, comma 1 del D. Lgs. n. 1/2018, per libera scelta, svolge l'attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire, all'interno delle organizzazioni, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.
2. I volontari, nell'ambito degli scenari di rischio definiti dal Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 12 gennaio 2012, svolgono i compiti ricompresi delle categorie minime di base individuate con il medesimo Decreto, nelle attività di protezione civile di competenza del Comune, nello specifico:
 - a. assistenza alla popolazione;
 - b. informazione alla popolazione;
 - c. logistica;
 - d. soccorso e assistenza sanitaria;
 - e. uso di attrezzature speciali;
 - f. conduzione di mezzi speciali;
 - g. predisposizione e somministrazione pasti;
 - h. prevenzione contro gli incendi boschivi e di interfaccia;
 - i. supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative,
 - j. attività amministrative e di segreteria;
 - k. presidio del territorio;
 - l. attività di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico;

- m. attività formative;
 - n. attività in materia di radio e telecomunicazioni.
3. I volontari della protezione civile, ai sensi dell'art. 3-bis del D. Lgs. n. 81/2008 hanno il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e informazione, alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione.
 4. i volontari, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento regionale n. 4/2013, per la partecipazione alle attività operative oggetto del presente Avviso dovranno possedere i seguenti requisiti:
 - a. aver compiuto la maggiore età per gli interventi operativi di protezione civile;
 - b. essere assicurati ai sensi della normativa vigente e nel rispetto delle previsioni del presente avviso;
 - c. aver partecipato ad attività di formazione e di addestramento, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza, secondo gli indirizzi definiti dalla Giunta Regionale e dai piani e programmi di settore;
 - d. avere adempiuto agli obblighi in materia di controllo sanitario e/o di sorveglianza sanitaria;
 - e. essere dotati di dispositivi di sicurezza individuale idonei alle attività svolte, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.
 5. I volontari, per concorrere allo svolgimento delle attività di protezione civile oggetto del presente Avviso devono accettare di conformare il proprio comportamento alle previsioni del Codice di Comportamento del Comune di Genova, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale 25 gennaio 2024 n. 10 (Allegato 3).

Art. 14 – Esonero dei volontari

Nel caso in cui il volontario manifesti o ponga in essere comportamenti non conformi con il Codice di Comportamento del Comune di Genova o non esegua le attività secondo in dettami dei precedenti Art. 8, 10, 11 e 13, ad insindacabile giudizio del Comune, verrà esonerato dallo svolgimento dell'attività.

Art. 15 – Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Le organizzazioni interessate alla stipula della convenzione dovranno inoltrare

entro e non oltre il giorno 28/02/2026

a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protciv.comge@postecert.it la seguente documentazione:

1. Manifestazione di interesse redatta in conformità al modello (allegato 1 al presente avviso), sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'organizzazione;
2. Copia del documento di identità e del codice fiscale del legale rappresentante dell'organizzazione;

Tutta la documentazione dovrà essere inviata in un'unica PEC avente ad oggetto: "Convenzione per l'integrazione nel Sistema comunale di protezione civile_[nome associazione]".

Art. 16 – Criteri di valutazione comparativa delle organizzazioni

1. La Direzione Protezione Civile procederà attribuendo un punteggio secondo i criteri riportati nei "Criteri di valutazione comparativa delle organizzazioni" (Allegato 4), alle organizzazioni, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del bando, che avessero manifestato interesse alla stipula della convenzione ai sensi dell'art. 14;
2. Potranno essere ammesse all'eventuale stipula della convenzione le organizzazioni che raggiungeranno un punteggio non inferiore a 10,25.

Art.17 – Istruttoria delle manifestazioni di interesse

7. La valutazione delle manifestazioni di interesse è affidata ad una Commissione, composta da almeno 3 componenti, all'uopo nominata dalla Direzione Protezione Civile del Comune di Genova.

Art.18 – Chiarimenti e comunicazioni

1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la formulazione di quesiti scritti da inoltrare almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse tramite posta elettronica certificata a protciv.comge@postecert.it.
2. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile saranno fornite almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione dei chiarimenti in forma anonima e delle relative risposte sul sito istituzionale del Comune di Genova. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del sito istituzionale.
3. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra il Comune di Genova e le organizzazioni verranno effettuate tramite posta elettronica certificata.

Art.19 – Stipula della convenzione

Tutte le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso e che avranno raggiunto il punteggio minimo di cui all'art. 16, in subordine all'effettivo impegno delle risorse, nei limiti di quanto stanziato con il bilancio di previsione, saranno invitate alla stipula della convenzione secondo lo "Schema di convenzione" (Allegato 8).

Le organizzazioni si impegnano a svolgere le attività nel rispetto delle condizioni previste dal presente avviso e dallo schema di convenzione (Allegato 5).

Prima di procedere alla stipula della convenzione, le organizzazioni dovranno fornire al Comune:

1. Elenco nominativo dei volontari operativi e relative specializzazioni sottoscritto dal legale rappresentante;
2. Elenco dei mezzi e delle attrezzature nella disponibilità dell'organizzazione sottoscritto dal legale rappresentante;
3. Copia della polizza di cui all'art. 9 del presente Avviso;
4. Il "Modello tracciabilità dei flussi finanziari" (Allegato 6), compilato e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante;
5. Il "Modello IRES" (Allegato 7), compilato e sottoscritto dal legale rappresentante.

La mancata sottoscrizione della convenzione, entro la data stabilita nella nota di invito, senza giustificato motivo, deve intendersi equivalente alla rinuncia.

Art.20 – Rapporti finanziari

1. Alle organizzazioni che avranno eventualmente stipulato la convenzione è riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, che, "in particolare, escluda la remunerazione, anche in maniera indiretta, di tutti i fattori produttivi e comprenda unicamente le documentate spese vive, correnti e non di investimento, incontrate dall'ente" (Consiglio di Stato, Parere della Commissione Speciale del 26 luglio 2018)
2. Le organizzazioni, come previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 otterranno ristoro delle spese sostenute secondo le modalità stabilite dalla Circolare del Ministero della Salute e delle Politiche Sociali n. del 2 febbraio 2009, nel limite e nel rispetto delle ulteriori disposizioni dettate dal presente articolo.
 - a. Saranno ammesse a rimborso le seguenti categorie di spesa:
 - A.2) Locazione, ammortamento e manutenzione immobili, spese condominiali e pulizie;
 - A.3) Personale amministrativo;
 - A.4) Locazione, leasing, ammortamento e manutenzione delle attrezzature;

- A.5) Acquisto di materiale ed attrezzature;
A.6) Illuminazione, forza motrice, riscaldamento e condizionamento;
A.7) Posta, telefono e collegamenti telematici;
A.8) Assicurazioni e fidejussioni;
B.1) Personale interno- Retribuzioni ed oneri;
B.2) Personale esterno - Prestazioni professionali;
B.3) Spese di viaggio, vitto e alloggio del personale interno ed esterno;
D) SPESE PER INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ, DIFFUSIONE DEI RISULTATI;
F) I.V.A. ED ALTRE IMPOSTE E TASSE;
- b. Le spese per il personale (lett. A.3 e B.1) possono essere ammesse a rimborso purché l'intervento dei volontari resti sempre prevalente;
- c. Le spese verranno ammesse a rimborso al netto di eventuali contributi pubblici (art. 32, comma 5, lett. c, 39 e 40 del D. Lgs. n. 1/2018, ecc.);
- d. Nel caso in cui i costi sostenuti non possano essere direttamente riferiti all'attività oggetto del presente Avviso, perché connessi con più attività dell'organizzazione o con le attività generali di questa, dovranno essere imputati proporzionalmente al parametro di "consumo" dell'attività oggetto del presente Avviso pubblico.
3. Le spese sostenute e documentate vengono ammesse a rimborso solamente per le attività richieste dal Comune, per le organizzazioni attivate secondo le previsioni dell'art. 12 del presente Avviso, in maniera proporzionale alle risorse umane e strumentali impiegate in tali attività ed entro i limiti di spesa di seguito elencati:

a.	Attività di prevenzione non strutturale (art. 2 comma 4, del D. Lgs. n. 1/2018), in relazione a: i. pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'articolo 18 del Codice ii. diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile iii. informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché sulla pianificazione di protezione civile	Massimo euro 40,00 per ogni per ogni volontario mobilitato, per almeno 6 ore di attività
b.	Attività di prevenzione non strutturale (art. 2 comma 4, del D. Lgs. n. 1/2018), in relazione a: i. formazione e acquisizione di ulteriori competenze professionali	Massimo euro 120,00 per ogni risorsa umana impegnata, per almeno 6 ore di attività
c.	Attività di prevenzione non strutturale (art. 2 comma 4, del D. Lgs. n. 1/2018), in relazione a: i. promozione e organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità	Massimo euro 80,00 per ogni squadra impegnata, per almeno 6 ore di attività

d.	<p>Attività di prevenzione non strutturale (art. 2 comma 4, del D. Lgs. n. 1/2018), in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. monitoraggio e sorveglianza in tempo reale degli effetti al suolo degli eventi; <p>Attività connesse con la gestione delle emergenze (art. 2, comma 6, del D. Lgs. n. 1/2018):</p> <ul style="list-style-type: none"> i. misure e interventi diretti ad assicurare l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali; ii. misure ed interventi diretti alla riduzione dell'impatto degli eventi calamitosi; iii. attività di informazione alla popolazione; <p>Attività connesse con il superamento dell'emergenza (art. 2, comma 7):</p> <ul style="list-style-type: none"> v. misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro vi. misure per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi vii. ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate; 	<p>Massimo euro 120,00 per ogni squadra impegnata, per almeno 6 ore di attività</p>
e.	<p>Nel caso il Comune richieda l'impiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. di mezzi di cui all'Allegato X lettera f. 4, 5, 6, 7 ii. di attrezzature di cui all'Allegato X lettera g. 6, 7, 8, 9, 10, 11 	<p>Ulteriore massimale di euro 25 per ogni squadra impegnata, in aggiunta a quelli previsti dalle precedenti lettere a, b, c e d</p>
f.	<p>Nel caso il Comune richieda l'impiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. di mezzi di cui all'Allegato X lettera f. 9, 10, 11 ii. di attrezzature di cui all'Allegato X lettera g. 12, 13 	<p>Ulteriore massimale di euro 50 per ogni squadra impegnata, in aggiunta a quelli previsti dalle precedenti lettere a, b, c e d</p>
g.	<p>Per la copertura di un giorno con una squadra reperibile H24</p>	<p>Massimo euro 24,00 per ogni squadra impegnata</p>
h.	<p>Per la copertura di un giorno con una squadra reperibile dalle 07.00 alle 19.00 o dalle 19.00 alle 7.00</p>	<p>Massimo euro 12,00 per ogni squadra impegnata</p>
i.	<p>Supporto nello svolgimento di eventi programmati o programmabili in tempo utile, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione</p>	<p>Massimo euro 40,00 per ogni per ogni volontario mobilitato, per almeno 6 ore di attività</p>
l.	<p>Accoglienza delle persone migranti in relazione all'allestimento ed all'organizzazione degli spazi individuati per le operazioni di sbarco, nel rispetto del quadro normativo applicabile</p>	<p>Massimo euro 40,00 per ogni risorsa umana mobilitata, per almeno 6 ore di attività</p>

m.	Supporto anche a carattere preventivo in relazione all'obbligo per l'Autorità comunale di prendere i primi provvedimenti necessari relativi al soccorso a navi in pericolo e a naufraghi nel caso in cui l'Autorità marittima non possa tempestivamente intervenire, eventualmente con utilizzo di mezzo nautico a motore;	Massimo euro 220,00 per ogni squadra impegnata, in aggiunta a quelli previsti dalla precedente lettere a, b, c e d
n.	Controllo sanitario dei volontari del gruppo comunale di protezione civile Gruppo Genova nel rispetto delle indicazioni di cui al Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012	Massimo euro 60,00 per ogni volontario del Gruppo Genova oggetto di controllo sanitario
o.	Nel caso in cui i volontari vengano impegnati in attività, oggetto di attivazione ai sensi dell'art. 12 del presente Avviso, al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane o, alternativamente, al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna	Ulteriore massimale di euro 7,00 per ogni volontario impegnato, in aggiunta a quelli previsti dalle precedenti lettere a, b, c, d, i, l, m e n, esclusivamente nel caso in cui al volontario venga rimborsata la spesa sostenuta e documentata per il pasto o gli venga consegnato un buono pasto del valore di euro 7,00

4. Eventuali spese che dovessero superare i massimali sopraelencati dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune;
5. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell'attività sarà liquidato annualmente in nr. 4 quote:
 - a. Una quota relativa al rimborso delle spese sostenute e documentate nel periodo gennaio – marzo, calcolata nei limiti e con le modalità previste dai precedenti commi del presente articolo, liquidata entro il mese di maggio;
 - b. Una quota relativa al rimborso delle spese sostenute e documentate nel periodo aprile – giugno, calcolata nei limiti e con le modalità previste dai precedenti commi del presente articolo, liquidata entro il mese di agosto.
 - c. Una quota relativa al rimborso delle spese sostenute e documentate nel periodo settembre – ottobre, calcolata nei limiti e con le modalità previste dai precedenti commi del presente articolo, liquidata entro il mese di dicembre;
 - d. Una quota relativa al rimborso delle spese sostenute e documentate nel periodo novembre – dicembre, calcolata nei limiti e con le modalità previste dai precedenti commi del presente articolo, liquidata entro il mese di febbraio;
6. Le organizzazioni dovranno presentare, con cadenza trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di competenza, il rendiconto dell'attività prestata e delle spese sostenute nel trimestre precedente, utilizzando esclusivamente il modulo "Rendicontazione delle attività svolte, delle spese e dei costi sostenuti e richiesta di rimborso (Allegato 2) allegato al presente documento.
7. Fino a che il Comune non implementerà diversi sistemi di rilevazione delle presenze e di rendicontazione delle attività svolte, al rendiconto trimestrale dovranno essere allegate le "Schede RILEVAMENTO INTERVENTO ATTIVITÀ PROTEZIONE CIVILE - Mod. RIA PC" debitamente compilate e relative alle attività oggetto di rendicontazione, nel caso in cui il "Sistema Zerogis" non dovesse funzionare, le organizzazioni dovranno compilare manualmente il Mod. RIA PC, provvederanno al caricamento delle informazioni successivamente;
8. Le organizzazioni devono conservare i documenti giustificativi originali delle spese sostenute a disposizione per i controlli effettuati dal Comune.

Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'organizzazione che dovesse eventualmente stipulare la convenzione sarà soggetta agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136, nello specifico, comunica, utilizzando il "Modello tracciabilità dei flussi finanziari" (Allegato 6), al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle attività previste dalla convenzione entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla convenzione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 22 – Strumenti di coordinamento, monitoraggio e controllo

1. Il Comune, con la collaborazione dell'Organizzazione, vigila sullo svolgimento dell'attività, anche organizzando incontri periodici di verifica e monitoraggio.
2. Il Comune controllerà le attività svolte dall'organizzazione per tramite di propri dipendenti allo scopo delegati.
3. Verranno eseguiti controlli sistematici e casuali, a campione, allo scopo di verificare che le attività corrispondano a quelle stabilite dalla convenzione e dal presente avviso.
4. Potranno altresì essere effettuate campagne di valutazione della soddisfazione da parte di Utenti.

Art. 23 – Risoluzione e recesso

1. Nel caso di gravi irregolarità e/o ingiustificato e/o reiterato inadempimento da parte dell'organizzazione nell'esecuzione delle obbligazioni previste dalla Convenzione e/o delle disposizioni contenute nel presente avviso, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile la convenzione sarà risolta.
Il Comune comunicherà alla controparte per iscritto, mediante posta elettronica certificata, la grave irregolarità e/o l'inadempienza contrattuale invitandola a provvedere entro e non oltre i successivi 10 giorni. Decorso inutilmente il termine, la convenzione si intenderà risolta.
2. Nel caso in cui il Comune dovesse accertare nel corso dello svolgimento della convenzione eventualmente sottoscritta la carenza iniziale anche di uno soltanto dei requisiti previsti degli artt. 2 e 3 del presente Avviso, la convenzione si intenderà risolta.
3. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione della convenzione dovesse verificarsi la carenza del possesso da parte dell'organizzazione dei requisiti di moralità professionale previsti dall'art. 3 del presente avviso, la convenzione si intenderà risolta.
4. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione della convenzione l'organizzazione dovesse perdere il possesso di anche uno soltanto dei requisiti previsti dall'art. 2 del presente avviso il Comune procederà con il recesso.
5. Il Comune ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione nel caso di esigenze di pubblico interesse.

Art. 24 – Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia dovesse nascere dall'interpretazione o dall'esecuzione della convenzione.

Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere in questo modo un accordo, le parti indicano il Foro di Genova quale foro competente per qualsiasi controversia.

Art. 25 – Informazioni sul trattamento dei dati

I dati raccolti sono trattati ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento generale (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR").

Il Titolare del trattamento è la Civica Amministrazione con sede legale via Garibaldi 9, Palazzo Tursi-Albini, 16124, Genova.

I dati sono trattati dalla Direzione Protezione Civile:

- Numero di telefono: 0105573445
- Indirizzo e-mail: protezionecivile@comune.genova.it
- Pec: protciv.comge@postecert.it

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo via Garibaldi, 9, 16124, Genova, e-mail rpdpd@comune.genova.it.

Finalità e liceità del trattamento dei dati: I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità relative alle procedure per la selezione di organizzazioni di volontariato della protezione civile con le quali stipulare una convenzione per l'integrazione nel sistema comunale di protezione civile, meglio esplicitata nel presente avviso, con riferimento alle organizzazioni che eventualmente dovessero essere invitate alla stipula della convenzione e l'esecuzione di questa con i connessi e relativi adempimenti.

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura nonché, eventualmente, ai fini della stipula ed esecuzione della convenzione. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura e/o la stipula della convenzione, la gestione e l'esecuzione di questa.

In sede di presentazione della manifestazione di interesse le organizzazioni trasmettono al Comune il consenso al trattamento dei dati.

Le basi giuridiche che rendono lecito il trattamento sono:

- Art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR (l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità);
- Art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR (il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso);
- Art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR (il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento);
- Art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR (il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento);
- Art. 10 del GDPR (Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati).

Categorie di interessati: Membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, responsabile dell'attività.

Tipologie di dati: sono i dati anagrafici di persone fisiche indispensabili per l'espletamento delle finalità della presente informativa, quali a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione. Formano oggetto di trattamento, inoltre, i dati giudiziari, ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa.

Modalità di trattamento: gli addetti della Direzione Protezione Civile, debitamente autorizzati e profilati ad effettuare il trattamento, accertano la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR. 445/2000 e le ulteriori informazioni strettamente necessarie per l'espletamento del procedimento, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

Destinatari dei dati: i dati sono trattati dal personale del Comune di Genova e da eventuali responsabili del trattamento.

I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio:

- all'Autorità nazionale anticorruzione;
- alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;

- ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

La diffusione dei dati può essere effettuata sul sito istituzionale del Comune di Genova, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Periodo di conservazione dei dati: la Civica Amministrazione conserva i dati personali dell'organizzazione convenzionata per tutta la durata della manifestazione di interesse e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto convenzionale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Trasferimento dei dati: non è previsto il trasferimento dei dati personali raccolti in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Diritti dell'interessato: Gli interessati hanno il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di richiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento (articoli da 12 a 22 del GDPR). Gli interessati esercitano i loro diritti scrivendo all'indirizzo del RPD: rpd@comune.genova.it.

Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (<https://www.garanteprivacy.it/>) ai sensi dell'art.77 del GDPR e diritto di adire le opportune sedi giudiziarie di cui al successivo art. 79.

Art. 26 – Pubblicità e trasparenza

La pubblicità del presente avviso sarà garantita mediante la pubblicazione per 30 giorni sul sito istituzionale dell'Ente.